



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 81487/2012 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,

- *attore opponente* -

CONTRO

FALL.TO S.G.C. ITALIA COSTRUZIONI E APPALTI SPA, elettivamente domiciliato in VIALE CALDARA, 46 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. PIERI PIERO,

- *convenuto opposto* -

All'udienza del 14 aprile 2015 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Università degli Studi di Milano ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 34527 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.9.2012, per l'importo d € 556.604,14 a titolo di corrispettivo per i



lavoro svolti in esecuzione di un contratto d'appalto, chiedendo la revoca dello stesso, sul presupposto di nulla dovere al fallimento, bensì di essere tenuta a versare il saldo dell'appalto solo agli enti previdenziali, attesa l'esistenza di irregolarità contributive maturate dalla fallita *in bonis*.

Ritualmente instaurato il contraddittorio con il fallimento opposto, che ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. sesto comma e, depositate le memorie istruttorie previste, solo da parte dell'opposto, la causa, previa precisazione delle conclusioni riportate in epigrafe, passa ora in decisione.

L'opposizione si fonda sul rilievo che l'art.118, c. 6 del d.lgs. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici) prescrive alla stazione appaltante la sospensione del pagamento dei corrispettivi qualora l'impresa non provi (tramite il DURC) di essere in regola con i versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati. L'opponente ha altresì rilevato che l'art. 4 co.2 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore. (*"Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile"*; d.p.r. 207/2010).

Reputa il Tribunale che l'opposizione non possa essere accolta.

Va rilevato in via assorbente rispetto a ogni altra questione posta dalle parti, che la disposizione del ricordato art. 118 non può essere applicata a una procedura concorsuale.



Va condiviso l'orientamento dottrinale secondo il quale è illegittimo il rifiuto del committente di versare il prezzo dell'appalto in favore della procedura fallimentare sul solo rilievo di dover corrispondere, proprio in virtù di quella funzione di garanzia *ex lege*, quell'importo agli enti previdenziali.

Il credito relativo al corrispettivo dell'appalto è infatti acquisito alla massa, con la conseguenza che un eventuale pagamento successivo al fallimento sarebbe ritenuto inefficace ai sensi dell'art. 44 LF. Tale pagamento, infatti, verrebbe effettuato da un terzo, con denaro del fallito e a favore di un terzo creditore che, in tal caso, verrebbe preferito nel concorso, poiché otterrebbe in prededuzione una somma che sarebbe dovuta con privilegio di grado posteriore. È considerata pacifica in giurisprudenza e dottrina la natura solutoria che avrebbe tale pagamento, che comporterebbe l'assoggettabilità al regime dell'inefficacia stabilita dall'art. 44 L.F.

Il fatto che, poi, gli artt. 4 e 5 d.p.r. n. 207/2010 legittimino la stazione appaltante a sostituirsi all'appaltatore, nell'ipotesi di consegna di Durc che segnali un'inadempienza contributiva, nel pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, nonché in favore dei dipendenti dell'appaltatore stesso, non implica anche che, in caso di fallimento, tale normativa debba prevalere sui principi fissati dalle regole che presiedono al concorso dei creditori.

Va infatti condivisa la tesi dottrinale che ravvisa nel meccanismo previsto dalle norme in esame una delegazione di pagamento, e non una surrogazione legale, atteso che per quest'ultima deve ricorrere il presupposto della preesistenza del fatto che giustifica il subentro di chi viene surrogato nella pretesa del creditore. La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce la linea discriminante per l'accertamento dei crediti ed il loro concorso.

Da ciò discende che i pagamenti effettuati per i titoli in discorso, ove avvenuti prima della dichiarazione di fallimento sarebbero revocabili alle condizioni di cui all'art. 67 L.F., e, ove intervenuti successivamente, sono da ritenersi del tutto inefficaci ex art. 44 L.F.¹

¹ v. anche Trib. Milano n. 12249 del 3 ottobre 2013.



Per le ragioni esposte, l'opposizione si rivela infondata e va pertanto respinta.
Al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo all'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, Marianna GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO nei confronti di FALL.TO S.G.C. ITALIA COSTRUZIONI E APPALTI SPA, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:

1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
2. condanna la parte oponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 15.000,00 per compenso d'avvocato, oltre a rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Milano, 10 agosto 2015.

Il Giudice
Marianna Galioto

